



COMUNE DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO  
DEL MERCATO ITTICO  
ALL'INGROSSO**

# Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015

## INDICE

Articolo 1 – Finalità, principi e definizioni

Articolo 2 - Prodotti commercializzati nel Mercato

Articolo 3 - Organismi che operano nel Mercato, servizi e funzioni

Articolo 4 - Gestore

Articolo 5 - Direttore del Mercato

Articolo 6 - Comitato degli operatori del mercato

Articolo 7 - Soggetti che operano nel Mercato e autorizzati ad accedervi

Articolo 8 - Albo degli operatori di Mercato

Articolo 9 - Canoni

Articolo 10 - Destinazione e concessione dei posteggi e delle connesse infrastrutture

Articolo 11 – Assegnazione dei posteggi

Articolo 12 – Modalità di consegna, utilizzo e cessione dei posteggi

Articolo 13 - Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi

Articolo 14 – Decadenza e revoca della concessione

Articolo 15 - Responsabilità

Articolo 16 - Piani di autocontrollo

Articolo 17 - Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

Articolo 18 - Smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale

Articolo 19 - Calendario e orario

Articolo 20 - Sistemi di vendita e relativo svolgimento

Articolo 21 - Divieti

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

Articolo 22 - Condotta degli operatori del Mercato

Articolo 23 - Controllo e sanzioni

Articolo 24 - Sportello bancario

Articolo 25 - Trasferimento del Mercato

Articolo 26 - Disposizioni transitorie

Articolo 27 - Entrata in vigore

# Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015

## **Art. 1**

### **Finalità, principi e definizioni**

1.1 Il presente Regolamento detta, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti, le norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Mercato Ittico all'Ingrosso di Cagliari, di seguito denominato Mercato, nonché le attività di commercializzazione dei prodotti che in esso si svolgono.

1.2 Il Mercato, istituito dal Comune di Cagliari che ne è l'attuale Gestore, è situato nell'area ubicata in viale La Plaia, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

1.3 Il Comune di Cagliari, di seguito denominato Gestore, gestisce direttamente la Struttura del Mercato.

1.4 Il Gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercatale ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale.

1.5 Il Gestore non può svolgere nessuna attività connessa alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, che sono svolte in via esclusiva dalle Imprese alimentari concessionarie degli spazi di vendita, posteggi e celle.

1.6 Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può decidere la dismissione del Mercato sia attraverso la sua chiusura e/o trasferimento, sia attraverso una sua diversa modalità di gestione. La gestione dello stesso potrà infatti essere affidata a un consorzio appositamente costituito tra i concessionari o affidata comunque a terzi.

1.7 Il presente regolamento si riferisce alla gestione diretta da parte del Comune di Cagliari.

## **Art. 2**

### **Prodotti commercializzati nel Mercato**

2.1 Ai sensi della vigente normativa sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti ittici:

- a) prodotti della pesca (freschi, preparati, trasformati);
- b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi;
- c) prodotti ittici surgelati, congelati e conservati;
- d) alghe marine commestibili;
- e) ghiaccio;
- f) ogni altro prodotto del mare ammesso dalla normativa.

**Art. 3**

**Organismi che operano nel Mercato, servizi e funzioni**

3.1 Gli organismi operanti nel mercato sono:

- a) il Gestore;
- b) il Dirigente del Servizio competente, di seguito denominato Dirigente;
- c) il Direttore del Mercato, di seguito denominato Direttore, o suo delegato o suo sostituto nominato dal Dirigente in caso di assenza o impedimento;
- d) il Comitato degli operatori del Mercato;
- e) i Servizi veterinari di vigilanza e controllo;
- f) i Servizi di polizia amministrativa.

3.2 La funzione di direzione del mercato è assicurata dal Gestore.

3.3 Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di polizia amministrativa nel Mercato sono svolte istituzionalmente dagli Enti competenti.

3.4 A soggetti terzi, selezionati a seguito di procedure comparative delle comprovate competenze tecniche, professionali e operative, e con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di servizi, possono essere affidati in convenzione, di durata temporanea, i seguenti servizi, se erogati:

- a) pulizia del Mercato;
- b) bar e ristoro;
- c) il servizio di gestione dei parcheggi;
- d) rifornimento del ghiaccio;
- e) facchinaggio;
- f) sportello bancario;
- g) rilevazione statistica;
- h) verifica del peso;

# Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015

i) ogni altro servizio ausiliario al Mercato.

## **Art. 4 Gestore**

4.1 Il Gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercatale e ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale stessa. Provvede altresì:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura mercatale, degli impianti e delle attrezzature, fatta eccezione per i posteggi, le aree e relative pertinenze e attrezzature dati in concessione;

b) alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione di proprietà e uso esclusivo del Gestore;

4.2 Sono escluse le attrezzature e gli impianti di proprietà dei singoli operatori o comunque oggetto delle concessioni.

4.3 Il Gestore percepisce dagli operatori le tariffe di mercato e il canone di concessione.

## **Art. 5 Direttore del Mercato**

5.1 Al Mercato è preposto un Direttore, con qualifica non inferiore a Funzionario, che sovrintende al regolare funzionamento delle strutture, dei relativi servizi e del relativo personale secondo le norme di legge e di regolamento.

5.2 In particolare il Direttore:

a) vigila sull'andamento del Mercato, sull'osservanza del Regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte;

b) provvede a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dall'Autorità sanitaria e cura la custodia e, ove prescritto, alla distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa autorità;

c) vigila sulla compilazione delle statistiche del Mercato e, se necessario, compila le relazioni riguardanti il Mercato stesso;

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

- d) autorizza la donazione ad Enti assistenziali del pescato sequestrato dagli organi di vigilanza e controllo su parere favorevole di idoneità al consumo umano da parte del Servizio veterinario;
- e) propone i provvedimenti ritenuti indispensabili o comunque idonei a migliorare l'efficienza del Mercato stesso;
- f) accerta i requisiti per l'ammissione alla vendita e agli acquisti degli operatori di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;
- g) emana i provvedimenti di cui al successivo art.23;
- h) provvede ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale necessaria o utile al buon funzionamento del Mercato;
- i) procede a segnalare agli addetti alla vigilanza del Mercato le irregolarità rilevate per le conseguenti contestazioni sanzionatorie.

5.3 Il Direttore è anche Responsabile del Piano di autocontrollo igienico-sanitario del Gestore, di cui all'art. 16. Deve altresì segnalare tempestivamente, quando ne viene a conoscenza, all'Autorità sanitaria e alla Polizia Municipale, l'eventuale presenza di prodotti di cui deve essere vietata la vendita nonché coordinarsi, anche direttamente, in caso di urgenza, con l'Autorità sanitaria competente per promuoverne l'intervento ai fini della tutela della salute pubblica.

### **Art. 6**

#### **Comitato degli operatori del Mercato**

6.1 Gli operatori del Mercato eleggono un apposito Comitato che dura in carica sei anni, rappresentativo delle categorie dei concessionari, degli acquirenti e dei produttori.

6.2 Il Comitato è costituito da tre membri, uno per ciascuna delle categorie di cui al comma 1.

6.3 La procedura di elezione del Comitato è curata dal Direttore, di concerto con il Dirigente, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale.

6.4 Alla prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un presidente e approva le norme relative al proprio funzionamento.

6.5. Il Comitato ha funzioni consultive, formula proposte non vincolanti per il Gestore e può essere sentito, anche su sua richiesta, su questioni gestionali, operative e di potenziamento, implementazione e promozione del ruolo e dell'immagine del Mercato.

# Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015

## Art. 7

### **Soggetti che operano nel Mercato e autorizzati ad accedervi**

7.1 Hanno accesso al Mercato le persone in possesso della tessera di mercato, rilasciata dal Direttore, che può imporre di portarla in modo visibile sopra gli abiti. I titolari di tessera come ammessi agli acquisti, non sono ammessi alle vendite.

7.2 Sono ammessi alle vendite i concessionari assegnatari di posteggio ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 e appartenenti alle categorie sotto elencate:

- a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ittici;
- b) i produttori ittici singoli od associati;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- d) gli operatori che provvedono alla lavorazione e conservazione dei prodotti ittici.

7.3 I concessionari hanno l'obbligo di comunicare al Direttore i nominativi del personale dipendente operante all'interno del mercato e informarlo in caso di variazioni.

7.4 Sono ammessi agli acquisti tutti i soggetti, o loro dipendenti o delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso e dal dettaglio, della somministrazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti trattati sul mercato, con le modalità di accesso previste per la categoria di appartenenza.

7.5 I dipendenti di concessionari del Mercato, i quali non operano all'interno del Mercato all'ingrosso, sono ammessi agli acquisti solo se muniti di tessera prevista per gli acquisti dei dettaglianti.

7.6 Sono altresì ammessi agli acquisti le mense aziendali e scolastiche, gli istituti di beneficenza e religiosi, gli operatori con attività collaterali al mercato, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di Mercato.

7.7 Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite e agli acquisti è accertato dal Direttore attraverso l'esame della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia (CCIAA) in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa a una delle categorie indicate nell'elenco succitato.

7.8 Per i produttori è sufficiente l'esibizione del permesso di pesca previsto dalle leggi



## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

sulla pesca.

7.9 Per i commercianti al dettaglio e per gli ambulanti di prodotti ittici, è sufficiente l'esibizione delle rispettive autorizzazioni amministrative regolarmente rinnovate.

7.10 Solo su preventiva autorizzazione del Direttore, sono pure ammessi ad accedere al Mercato visitatori per motivi di studio o turistici.

7.11 La tessera ha validità per l'anno di rilascio ed è rilasciata o rinnovata previo il pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

7.12 E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del Mercato a chi non è munito di tessera o di permesso regolare. Il Direttore può autorizzare eccezionalmente l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenute giustificate. In tal caso rilascia un permesso provvisorio.

### **Art. 8**

#### **Albo degli Operatori di Mercato**

8.1 Presso gli uffici della Direzione è istituito l'Albo degli Operatori di Mercato, cui devono iscriversi tutti coloro che appartenendo alle categorie di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, chiedono di poter accedere al Mercato stesso.

### **Art. 9**

#### **Canoni e tariffe**

9.1 I canoni di mercato sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 31 ottobre 1991, n. 35, i canoni e le tariffe devono consentire il pareggio di bilancio.

9.2 I canoni sono corrisposti dagli operatori di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, e devono essere pagati anticipatamente ogni mese, entro i primi dieci giorni del mese.

9.3 I canoni sono relativi alla sola concessione dei posteggi. I concessionari e altri soggetti operanti nel Mercato che fruiscono degli altri servizi erogati dal Gestore o dai soggetti ai quali detti servizi sono affidati in convenzione sono tenuti alla corresponsione delle relative tariffe da questi stabilite.

### **Art. 10**

#### **Destinazione e concessione dei posteggi e delle connesse infrastrutture**

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

10.1 Il numero dei posteggi e la loro superficie sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale. I posteggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo le modalità di cui all'art. 11 e le relative concessioni hanno durata sessennale.

10.2 La concessione di un posteggio di vendita è intestata, ai sensi di legge, a persone fisiche, a società di capitali, società di persone, società cooperative, regolarmente costituite e in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge stessa.

10.3 A ciascun soggetto giuridico non può essere assegnato in concessione più di un posteggio.

10.4 Nel caso di fusione delle attività commerciali di due o più Operatori Concessionari può essere mantenuta la concessione di un solo posteggio, a scelta, nella sua originaria consistenza e metratura.

### **Art. 11**

#### **Assegnazione dei posteggi**

11.1 L'assegnazione è effettuata dal Gestore previo espletamento di una procedura concorsuale a evidenza pubblica tesa all'accertamento della capacità imprenditoriale e operativa degli interessati. L'ammissione alla procedura è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del commercio, all'avere il partecipante prodotto un fatturato medio annuo, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di concorso o, limitatamente al periodo di riferimento, se l'impresa ha iniziato l'attività da meno di tre anni, non inferiore a euro cinquecentomila.

11.2 Ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni è predisposta apposita graduatoria sulla base di un punteggio premiale attribuito nella misura e sulla base dei criteri di valutazione e dei titoli di seguito elencati:

a) nella misura del 60% del punteggio premiale:

- 1) fatturato medio annuo;
- 2) numero e tipologia di automezzi e attrezzature per la pesca impegnati;
- 3) dipendenti e/o soci lavoratori impiegati;

b) nella misura del 40% del punteggio premiale:

1) anzianità di posteggio in un mercato ittico all'ingrosso comprovata dal possesso di idonea concessione riferita, nel suo complesso, al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato. A tal fine è unicamente preso in considerazione il periodo in cui l'impresa risulta attiva nel Registro delle imprese.

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

11.3 Il predetto punteggio premiale è fissato e graduato, ferma restando la predetta ripartizione percentuale, nella misura stabilita nel bando di concorso.

### **ART. 12**

#### **Modalità di consegna, utilizzo e cessione dei posteggi**

12.1 Il Direttore provvede con proprio atto alla consegna dei posteggi e delle infrastrutture, redigendone apposito verbale di consegna che deve essere sottoscritto dal concessionario per presa in carico.

12.2. I posteggi e le loro pertinenze sono usati esclusivamente dall'intestatario della concessione per il deposito dei prodotti e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di vendita sul Mercato.

12.3 Il posteggio assegnato deve essere accettato nelle condizioni in cui si trova. La manutenzione ordinaria e straordinaria del posteggio e delle attrezzature è interamente a carico del concessionario.

12.4 In caso di modifiche strutturali dei posteggi è necessario il preventivo consenso del Gestore. Il concessionario non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati al posteggio e alle sue pertinenze. Il concessionario non può, alla scadenza della concessione, togliere le eventuali addizioni apportate al posteggio e alle sue pertinenze, e non ha diritto a indennità per le stesse. Il Gestore si riserva la facoltà di chiedere in ogni caso la riduzione in pristino a spese del concessionario che ha effettuato le modifiche.

12.5 In caso di cessione dell'attività gli aventi causa possono chiedere la reintestazione della concessione in essere, che mantiene la sua durata sino alla originaria scadenza, purché in possesso dei requisiti.

12.6 A tale fine, gli aventi titolo devono presentare al Gestore istanza di reintestazione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti.

12.7 Il Gestore, per sopraggiunti motivi di carattere logistico, può in qualsiasi momento disporre il trasferimento del concessionario dal posteggio assegnato ad altro posteggio, senza che spetti al titolare alcun indennizzo.

### **Art. 13**

#### **Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi**

13.1 Se, per rinuncia, fallimento, decadenza o revoca, si rendono a disposizione dei

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

posteggi o altre aree di Mercato, il Gestore provvede, dopo avere eventualmente espletato una procedura interna di trasferimento, a emettere avviso di bando per l'assegnazione temporanea fino alla scadenza coincidente con quella dei posteggi assegnati con durata sessennale.

13.2 I posteggi e le aree del mercato sono assegnate alle condizioni e modalità di cui agli articoli 10,11 e 12.

### **Art. 14**

#### **Decadenza, revoca e sospensione della concessione**

14.1 La concessione decade:

- a) per scadenza naturale;
- b) per rinuncia antecedente alla scadenza;
- c) per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite.

14.2 La concessione è revocata:

- a) per accertata e ingiustificata inattività del posteggio per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno;
- b) per morosità nel pagamento del canone corrispondente a tre mensilità;
- c) se nel triennio di riferimento il fatturato dell'assegnatario non ha raggiunto almeno il valore minimo previsto dal Gestore in apposito atto. La disposizione non si applica ai produttori ittici locali che commercializzano solo il loro pescato.
- d) per gravi violazioni di legge o di regolamento;
- e) nei casi di cui agli articoli 16 e 23.

14.3 Nei quindici giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Gestore, libero da persone e cose, con la rimozione d'impianti o sovrastrutture, se richiesta, nonché in condizioni igieniche e funzionali tali da permettere l'immediato ingresso di un altro operatore.

14.4 Alla cessazione o revoca della concessione, il Direttore, se possibile di concerto con il concessionario, redige verbale di riconsegna al Gestore.

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

14.5 Tutte le concessioni di cui al presente regolamento possono essere sospese o modificate in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico e di pubblico interesse o per la tutela della sicurezza, senza che spetti al titolare alcun indennizzo.

### **Art. 15**

#### **Responsabilità**

15.1 Gli operatori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Gestore o a terzi. Ciascun assegnatario deve stipulare polizza assicurativa che preveda un'adeguata copertura per i danni eventualmente provocati nell'ambito della propria attività, a terzi o alle strutture del Mercato; copia della polizza, di durata pari al periodo di concessione, è acquisita agli atti della Direzione, valutata la congruità sulla base dei criteri indicati nel bando per la procedura concorsuale a evidenza pubblica di cui al precedente art.11, prima del rilascio formale della concessione.

15.2 Chiunque accede al Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto a rimborsare al Gestore gli eventuali danni da lui arrecati al Mercato stesso e alle sue strutture.

15.3 Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.

### **Art. 16**

#### **Piani di autocontrollo igienico-sanitario**

16.1 Il Piano di autocontrollo igienico-sanitario del Gestore è relativo alla gestione igienico sanitaria delle parti comuni.

16.2 Ogni concessionario predispone ed osserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un proprio piano di autocontrollo igienico-sanitario.

16.3 Ogni concessionario comunica al Gestore i nominativi del responsabile del Piano di autocontrollo e del suo sostituto e ogni successiva modifica.

16.4 Ogni concessionario conserva presso il posteggio di vendita il Piano di autocontrollo e le relative registrazioni. il Piano di autocontrollo è sottoposto a periodica revisione e reso disponibile su richiesta del Gestore e dell'Autorità competente.

16.5 Per gravi infrazioni segnalate dalle autorità competenti igienico-sanitarie sull'applicazione del Piano di autocontrollo del proprio posteggio o della cella frigorifera, è prevista la sospensione temporanea dall'attività commerciale per un

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

periodo da una a tre giornate lavorative e la revoca della concessione per reiterazione della violazione nei due anni successivi alla prima violazione.

### **Art. 17**

#### **Disposizioni in materia di igiene e sicurezza**

17.1 Il Gestore provvede direttamente o tramite ditte specializzate alle attività di:

- a) manutenzione ai fini sanitari di aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza;
- b) pulizia e sanificazione di aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza;
- c) controllo degli insetti e altri animali indesiderati;
- d) controlli analitici di laboratorio.

17.2 Ogni apparecchiatura e struttura utilizzata sotto la responsabilità del concessionario, deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

17.3 Ogni concessionario predisporre e attua un Piano di Pulizia e Sanificazione delle aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza.

17.4 Gli spazi e le aree comuni devono rimanere sgombri al fine di consentire al Gestore, di effettuare le operazioni di pulizia.

17.5 Il Gestore e le imprese assegnatarie concessionarie assicurano l'ottemperanza a qualsiasi prescrizione o intervento richiesti dall'Autorità Sanitaria.

17.6 Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza del Gestore e dei singoli assegnatari concessionari devono comunque essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica.

17.7 I concessionari sono responsabili del controllo delle temperature di tutti gli impianti di conservazione in regime di freddo situati nelle rispettive aree di pertinenza. In ottemperanza alla normativa vigente, ogni concessionario garantisce il rispetto delle temperature dei prodotti commercializzati.

17.8 Il ghiaccio deve essere conforme alla normativa vigente, e ne è vietato il riutilizzo.

### **Art. 18**

#### **Smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale**

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

18.1 Sono rifiuti prodotti in ambito di attività mercatale:

a) gli imballaggi in materiali misti (Codice CER 15 01 06);

b) i sottoprodotti di origine animale (SOA).

18.2 Gli imballaggi in materiali misti privati di residui organici, per essere smaltiti devono essere accatastati su roller. L'accatastamento è effettuato dal concessionario. Lo smaltimento è a carico del Gestore, tramite il Servizio competente.

18.3 I sottoprodotti di origine animale sono rappresentati dai prodotti ittici non ritenuti idonei alla vendita e dichiarati come tali. Le operazioni di smaltimento degli stessi sono interamente a carico del concessionario e devono essere effettuate in conformità al Regolamento CE 1069 del 21 ottobre 2009 e relative modifiche o integrazioni.

18.4 E' vietato depositare rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori delle aree loro destinate.

18.5 L'eventuale ritrovamento di prodotti ittici abbandonati o depositati in aree non autorizzate comporta la loro gestione come sottoprodotti di origine animale e i relativi costi di smaltimento sono ripartiti tra tutti i concessionari.

### **Art. 19**

#### **Calendario e orario**

19.1 Il Direttore, di concerto con il Dirigente, definisce l'orario di accesso e il calendario annuale per lo svolgimento delle attività, che sono resi noti agli operatori mediante pubblicazione e affissione all'interno del Mercato.

19.2 Nel rispetto degli orari e delle altre modalità e prescrizioni di cui al comma 19.1, i produttori e i loro collaboratori possono accedere all'area mercatale solo se introducono merci e previa consegna all'ingresso di documento di trasporto (DDT) o fattura accompagnatoria verso concessionario operante nel Mercato.

19.3 Il Dirigente, su direttiva della Giunta Comunale, può individuare e riservare una fascia oraria per la vendita al minuto ai privati consumatori, previa l'osservanza di tutte le norme igieniche e commerciali che regolano l'attività di tale vendita e dettando eventuali ulteriori norme necessarie o opportune. Il quantitativo minimo d'acquisto non può, comunque essere inferiore ad una cassetta di prodotto e unità minima di prodotto in base al tipo di confezionamento.

## **Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015**

19.4 Il Direttore, in casi particolari e urgenti, ovvero in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati e di concerto con l'Autorità sanitaria di vigilanza, può apportare modifiche al calendario e all'orario di contrattazione per agevolare la collocazione dei prodotti, informando tempestivamente il Dirigente.

19.5 Il Direttore, in caso di circostanze particolari e urgenti, ha facoltà di ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avvertimento mediante pubblicazione all'interno del mercato.

### **Art. 20**

#### **Sistemi di vendita e relativo svolgimento**

20.1 Le vendite di norma avvengono a libera contrattazione fra le parti. Le vendite possono avvenire liberamente a collo, a unità di confezione e a peso netto, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche, commerciali e sanitarie previste dall'ordinamento, ivi compresa l'etichettatura se prevista da norme specifiche.

20.2 La presentazione e l'imballaggio dei prodotti avviene per qualità e pezzature omogenee; in caso contrario e dove questa non sia manifestamente riscontrabile da parte dell'acquirente, il venditore è tenuto a rendere manifesta agli acquirenti la disomogeneità dei prodotti.

20.3 Non possono coincidere l'orario di vendita all'ingrosso con quello, eventuale, al minuto.

20.4 Per ogni vendita effettuata nel Mercato il venditore emette un documento di vendita specificando il peso, la qualità, la quantità e il prezzo del prodotto venduto. Il venditore è altresì tenuto agli adempimenti di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.

20.5 Le vendite tra grossisti operanti all'interno del mercato possono avvenire anche nella mezz'ora precedente l'inizio delle vendite ai dettaglianti purché esitate e poste in vendita presso il proprio posteggio.

20.6 Per esigenze di natura statistica gli operatori alle vendite comunicano giornalmente al Direttore l'entità delle merci conferite, di quelle commercializzate nell'ambito del Mercato e i relativi prezzi.

20.7 Le notizie acquisite dal Direttore, utilizzate per la compilazione dei bollettini dei prezzi e per conoscere l'entità dei conferimenti, sono riservate e coperte dal segreto statistico, fatte salve le pubblicazioni per dati aggregati.

20.8 Il gestore può, se lo ritiene necessario, ripristinare l'asta elettronica come alternativa alla vendita diretta dei concessionari.



# Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015

## **Art. 21**

### **Divieti**

21.1 E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti o altro e ostacolare comunque la circolazione;
- b) attendere alle operazioni di selezionatura o a altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d) introdurre animali;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
- f) fare ciò che può menomare o compromettere l'ordine, l'igiene, il decoro o la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- g) vendere al di fuori degli orari consentiti;
- h) circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli o altri arnesi di lavoro;
- i) uscire dal Mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

## **Art. 22**

### **Condotta degli operatori del Mercato**

22.1 Agli operatori del Mercato è proibito tenere un comportamento ineducato, indecoroso e molesto.

22.2 Nei riguardi degli altri operatori e di chiunque accede al Mercato gli operatori non possono fare uso di un linguaggio sconveniente e ingiurioso.

22.3 Ogni violazione alla presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'articolo 23.

## **Art. 23**

### **Controllo e sanzioni**

23.1 Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento nonché delle altre disposizioni prescritte dal Gestore, sono demandati al Direttore che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente e coordinato, nonché agli organi di Polizia.

## Delibera: 57 / 2015 del 20/10/2015

23.2 Ogni violazione del presente regolamento comporta a carico del responsabile l'applicazione delle sanzioni disciplinari amministrative e penali, previste dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

23.3 L'accertata violazione delle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, è punita con i seguenti provvedimenti, di competenza del Direttore, ad eccezione del provvedimento di cui alla lett. c) di competenza del Dirigente:

a) diffida, verbale o scritta, o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura del posteggio per un periodo massimo di tre giorni irrogabile per:

1) lievi violazioni delle norme poste a regolamentazione delle operazioni commerciali o del funzionamento interno del mercato;

2) scorrettezze commerciali tra concessionari di entità tale da non suscitare alcun turbamento apprezzabile delle operazioni del mercato;

3) violazione dell'orario delle operazioni del mercato;

4) violazione delle regole di condotta di cui all'articolo 22;

b) sospensione dell'attività per un periodo massimo di tre mesi per:

1) recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sanzione di cui al precedente punto a) del presente articolo;

2) occupazione senza preventiva concessione di spazi o aree concessi ad altri operatori o non dati in concessione ad alcuno;

3) mancata osservanza delle disposizioni impartite dagli Organi di vigilanza sanitaria;

4) danneggiamento doloso delle strutture del mercato, salva comunque la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

c) revoca della concessione, irrogabile per:

1) recidiva nella commissione di violazioni per le quali è già stata irrogata la sospensione dell'attività;

2) manomissione o reintroduzione nel mercato delle merci sottoposte a sequestro da parte degli Organi di vigilanza sanitaria o, su ordine di questi, del Direttore del Mercato o del personale ivi presente.

23.4 La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Gestore per le inadempienze del concessionario.

23.5 Contro i provvedimenti di competenza del Direttore è ammesso ricorso al Dirigente competente. Contro i provvedimenti di competenza del Dirigente è ammesso ricorso al Direttore Generale del Comune o, in caso di assenza, al Segretario Generale.

**Art. 24**

**Sportello bancario**

24.1 Presso il mercato, se i concessionari o il Gestore ne ravvisano la necessità, l'opportunità e la convenienza, può essere attivato uno sportello bancario o anche solo uno sportello bancomat automatico, affidato, dietro procedura concorsuale, a un istituto bancario.

**Art. 25**

**Trasferimento del Mercato**

25.1 In caso di trasferimento del Mercato in altro sito le concessioni dei posteggi mantengono la loro validità fino alla scadenza originariamente prevista, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dal mutamento dei parametri connessi al trasferimento del Mercato così come possono, a giudizio del Gestore, mantenere la loro validità i contratti di fornitura di beni e servizi sino alla scadenza originariamente prevista.

**Art. 26**

**Disposizioni transitorie**

26.1 L'attuale convenzione con la Banca rimane in vigore sino al termine dell'esercizio finanziario 2015.

**Art. 27**

**Entrata in vigore**

27.1 Il regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.